

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MILANI Eliseo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1984

Norme per la regolamentazione dell'emittenza radiofonica e televisiva di natura privata in ambito locale, modifiche ed integrazioni alla legge 14 aprile 1975, n. 103

ONOREVOLI SENATORI. — Le più recenti vicende che hanno sconvolto il panorama dell'emittenza radiotelevisiva privata ci inducono a ripresentare il testo di una proposta di legge che fu già portata all'attenzione della Camera dei deputati nella passata legislatura. Rispetto a quel testo il disegno di legge che qui vogliamo illustrare presenta un'importante integrazione, evidente già nel titolo: ci è sembrato infatti che fosse essenziale legare nella medesima proposta normativa tanto la regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva privata quanto le opportune ed urgenti modificazioni della legge n. 103 del 1975, per quanto riguarda la disciplina delle radiodiffusioni circolari pubbliche.

L'opportunità di riproporre soluzioni già adombrate più di quattro anni fa (la citata proposta di legge risale infatti al 12 marzo 1980) deriva dalla ferma convinzione che il fatto compiuto non possa in alcun caso essere considerato ragione sufficiente per rivedere ipotesi normative che trovano un

loro chiaro punto di riferimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, e che furono confermate nella sentenza n. 148 del 1981. La costituzione di un vero e proprio *trust*, che lega le tre principali reti televisive private in un disegno di esplicita ed aspra concorrenza nei confronti del servizio pubblico, impone infatti che si proceda con il massimo rigore nella definizione di quella disciplina che fu indicata dalla Corte e che è stata ostacolata finora per ben individuati interessi.

Tra le concause che hanno suggerito di inserire nel disegno di legge una parte relativa alla comunicazione elettronica pubblica, dobbiamo indicare almeno le principali: lo stato del dibattito politico, parlamentare e specialistico, sulla vigente normativa del settore; i giudizi costituzionali successivi all'approvazione di quella normativa; la palmaria evidenza di dettare, in ordine ai cosiddetti « nuovi servizi », adeguate direttive legislative al Governo ai fini della stipula dello strumento convenzionale con la conces-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionaria pubblica del servizio radiotelevisivo; l'ormai evidente obsolescenza dei vincoli posti alla medesima concessionaria in materia di pubblicità radiotelevisiva; gli inceppamenti clamorosi intervenuti nei meccanismi legislativi di nomina degli amministratori di quella concessionaria. Tutto ciò, a nostro avviso, non esclude una valutazione di fondo, relativa al fatto che la legge n. 103 del 1975, in buona sostanza, non è stata mai attuata ovvero è stata sostanzialmente elusa e violata nelle sue parti più qualificanti, e cioè nelle sue articolazioni programmatiche ed « ideologiche »: finalizzazione del servizio radiotelevisivo all'ampliamento della « partecipazione dei cittadini » ed alla contribuzione allo « sviluppo sociale e culturale del Paese » (articolo 1); indipendenza, obiettività ed apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali quali « principi fondamentali » (articolo 1); istituzione dell'« accesso », i cui tempi di esercizio sono stati sempre sensibilmente al di sotto delle percentuali indicate dal legislatore quali *minimali* (articolo 6); decentramento ideativo e produttivo dell'azienda (articolo 13).

L'articolo 1 esplicita le finalità specifiche del disegno di legge, che intende dunque regolamentare nell'ambito locale le iniziative di natura privata, non avendo ciò attinenza alcuna con la presenza auspicata o lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito locale, che non sono stati messi in discussione dalla citata sentenza della Corte e che si riferiscono alle iniziative di sviluppo e promozione della concessionaria dello Stato da un lato e delle autonomie locali dall'altro. Ciò ovviamente non comporta alcun atteggiamento punitivo nei riguardi della iniziativa privata: ad essa è consentita la presenza nell'ambito locale così come previsto da una lettura corretta e non superficiale della sentenza n. 202.

Ed è su tale questione — la definizione cioè di « ambito locale » — che il presente disegno di legge si diffonde, tanto in un articolo specifico (articolo 21) quanto nell'insieme del titolo IV.

La Corte richiamava il legislatore a stabilire « l'esatta indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere locale deve essere ancorato a ragionevoli parametri di ordine geografico, civico, socio economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, senza, peraltro, eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo ».

È chiaro e deducibile persino dalla pratica concreta di questi anni, dalla metà del 1976 in poi cioè, che qualsiasi parametro non oggettivo o comunque solo indicativo è scarsamente utile a definire l'ambito « locale ». In tal senso paiono illusori i parametri sin qui proposti da varie parti.

I parametri definiti qui illusori e ascientifici sono in breve tutti quelli che hanno, come punto di riferimento, dati chilometrici o di densità di popolazione, dati tra l'altro molto difficilmente commensurabili se riferiti al mezzo elettronico.

Vorrei ricordare che al 31 dicembre 1983 operavano oltre 9.000 radio e oltre 10.000 televisioni, e che una qualsiasi ipotesi legislativa non può privilegiare quelle stazioni che più sono protette riducendo drasticamente le piccole e le medie.

Onde superare un tale insieme di attentati alla libertà di comunicazione si è preferito prendere spunto dalle leggi in materia della maggioranza dei Paesi che hanno affrontato il problema della coesistenza tra servizi pubblici ed iniziativa privata, rendendo scientifici ed egualitari ed inconfutabili i criteri di fissazione dell'ambito locale.

Si è privilegiato una scelta di carattere tecnico sulla scorta dei regolamenti internazionali approvati dalla totalità dei Paesi aderenti all'ONU: le potenze irradiate dai trasmettitori e l'altezza delle antenne.

È superfluo sottolineare come una tale definizione di « locale » non solo sia più funzionale, ma renda fattibile il rientro nei criteri legislativi della situazione di fatto oggi esistente.

Inoltre l'iter delle attribuzioni delle frequenze al maggior numero possibile di privati è facilitato perchè si basa su parametri non opinabili. In tale direzione l'articolo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36 del disegno di legge mette un vincolo temporale improcrastinabile al Governo per l'attuazione del regolamento inerente alla legge, che deve contenere l'indicazione delle caratteristiche tecniche di trasmissione degli impianti privati con relative maschere di irradiazione, vale a dire la garanzia del limite e della direzionalità di irradiazione dei segnali.

Il titolo III riguarda specificatamente l'assegnazione delle frequenze. I principi a cui si è fatto riferimento per definire tali procedure sono descritti con precisione. La scelta del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo come referente per le domande di autorizzazione e per la determinazione dei singoli bacini di utenza (articolo 11 è opportuna, in quanto tale organismo — previsto dall'articolo 5 della legge n. 103 del 14 aprile 1975 — è l'unica istanza in grado di provvedere ad una politica di piano su scala regionale, avendo più immediati rapporti con le realtà sociali di quanto un numero e farraginoso comitato nazionale possa fare.

Sono le Regioni ad avere la competenza diretta nella materia trattata dal presente disegno di legge, attraverso i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo opportunamente riqualificati. Il nuovo organismo previsto (articolo 7) — la Consulta nazionale radiotelevisiva — ha il compito di estendere il piano di assegnazione delle frequenze « ottimizzato », ottenuto cioè con metodologie di calcolo normalizzate (CCIR). Quest'ultimo non è e non vuole diventare l'ennesimo organismo burocratico: un simile pericolo è evitato dalla particolare estrazione tecnico-scientifica della Consulta, dalla sua derivazione attraverso elezioni dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e dalle sue funzioni eminentemente programmatorie.

La Consulta (articolo 16) utilizza metodologie di calcolo normalizzate e recepite in sede internazionale ed estende il piano di assegnazione con la finalità di soddisfare la maggior parte dei richiedenti.

Il piano di assegnazione viene poi trasmesso al Ministero delle poste e delle telecomu-

nicazioni per le procedure di coordinamento e di verifica sia per le compatibilità nazionali sia per quelle internazionali. È il presidente della giunta regionale competente a concedere l'autorizzazione secondo il parere conforme del Comitato regionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha comunque, nel disegno di legge, un ruolo determinato ed esecutivo (articolo 8) con l'obbligo — nel caso dell'articolo 16 — di rispondere alla richiesta della Consulta in termini perentori.

Emerge dall'insieme del titolo in esame il principio di fondo ispiratore del disegno di legge: l'assoluta priorità del Parlamento e delle Regioni sull'Esecutivo.

L'articolo 15, infine, definisce la formazione delle graduatorie a partire dalle domande (di autorizzazione e non di licenza come prescrive la lettera della sentenza n. 202) in cui devono risultare le caratteristiche della proprietà onde evitare società cooperative di comodo.

Ciò si collega all'articolo 22 (criteri di priorità nelle assegnazioni) che fa riferimento a punteggi sulla scorta di requisiti, tra cui la partecipazione ai costi di produzione e gestione da parte dei lavoratori, tecnici e giornalisti dell'emittente.

Un ulteriore e non irrilevante requisito è il tempo di trasmissione offerto gratuitamente alle iniziative e alle problematiche delle realtà sociali.

Ciò va nel senso di riaffermare il carattere di preminente interesse generale assegnato dalla Costituzione repubblicana al diritto-dovere di informazione.

Analogamente si pone il tetto imposto alla programmazione non autogestita di acquisto (articolo 24) per evitare che l'insieme del disegno di legge venga aggirato di fatto dall'esistenza dei *trust* produttivi che già da tempo esistono.

Non si esclude, come nell'articolo 33, l'uso dei collegamenti tra un'emittente e l'altra, sempre da emittente ad emittente e mai attraverso la concessionaria di Stato a cui le emittenti possono rivolgersi per il noleggio degli impianti di collegamento per gli scambi di programmi di « contributo ».

A dare forza alla linea anticoncentrazionistica che orienta il disegno di legge si pongono gli articoli 31 e 32 sui limiti della pubblicità, la quale è sicuramente il mezzo più agevole, dato il suo mercato ancora potenziale e la sua presenza massiccia nel settore, per colpire i principi di una regolamentazione democratica ed egualitaria.

Nel 1984 — secondo dati stimati — la pubblicità per il settore radiotelevisivo privato raggiunge i 2.000 miliardi.

È indispensabile che i limiti alla trasmissione di pubblicità siano espliciti e che si salvaguardi la stampa locale e il servizio pubblico da una concorrenza senza regole del gioco.

Già in altri Paesi è successo: la pubblicità diventa il veicolo per la formazione di posizioni dominanti sul mercato come è ampiamente dimostrato dallo stesso esito della crisi dell'editoria italiana.

L'articolo 23 fissa con precisione il numero delle autorizzazioni ottenibili (una per l'emittente radiofonica ed una per l'emittente radiotelevisiva) con lo scopo di evitare la nascita di monopoli privati esclusi dalla sentenza n. 202 della Corte e resi possibili in caso di concentrazioni orizzontali e verticali tra diversi mezzi di informazione, prospettiva questa esclusa dal disegno di legge fin dall'articolo 12 sul diritto alla richiesta. Il disegno di legge commina sanzioni severe nei confronti dei trasgressori.

Infine, si tace intenzionalmente sulla materia dei cosiddetti ripetitori TV di programmi provenienti dall'estero, perchè nei confronti di essi si pone innanzitutto un problema: che il potere esecutivo applichi finalmente le norme di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, che impongono la cancellazione del messaggio pubblicitario. Inoltre va avviata una seria ricerca sugli orientamenti del pubblico radiotelevisivo nei confronti delle TV estere.

Il sistema « misto » tra intervento pubblico ed iniziativa privata è da anni una realtà. La regolamentazione ha il dovere di tracciare le coordinate di tale sistema.

Nel concludere la parte della relazione dedicata ad illustrare un progetto di regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva

privata, si vuole aggiungere qualche considerazione « panoramica ». La sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, nel consentire detto tipo di emittenza nel nostro Paese, fu induttrice, certo involontaria, nel progredire del tempo e nei correlati ritardi di regolamentazione legislativa, della cultura dei *networks*. Cultura egemone, ormai, e pervasiva del dibattito specialistico, manageriale, finanziario, politico e — perfino — parlamentare. Così com'è attestato, tra l'altro, dalla generalità delle proposte di legge prodotte, nel corso dell'VIII e della IX legislatura, da una molteplicità di settori parlamentari vogliosi (ovvero formalmente vogliosi) di addivenire ad una regolamentazione legislativa dell'« esistente ». Ma — chiaramente — non altrettanto vogliosi di porre rimedio alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una parte degli articoli 1, 2, 14 e 45 della legge n. 103 del 1975. Al contrario, per la verità, assai poco propensi, quei diversificati settori politici, quei gruppi parlamentari (pure tra loro profondamente difforni) a recepire nelle rispettive proposte di legge, attualmente all'esame della II e della X Commissione permanente della Camera dei deputati, i limiti, le prudenze ed il dettato della Corte costituzionale, che consentì « l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale ». Limiti, prudenze e dettato rinvenibili non solo e non tanto nella risaputa sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, quanto — e soprattutto — nella successiva decisione n. 148 del 1981 del medesimo collegio, che — giova evidenziarlo qui — nella motivazione di quella sentenza — assai significativamente — dichiarò, in modo definitivo, « non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 1, 183, 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'articolo 45 nonché all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli articoli 1, 2 e seguenti della citata

legge n. 103 del 1975 ». Assai significativamente, s'è scritto più sopra, perchè il giudizio costituzionale motivato nei modi testè trascritti va letto in modo storicizzato. E cioè in un contesto « di mercato » profondamente diverso da quello in cui si collocò la precedente sentenza n. 202 del 1976. La motivazione qui in parte trascritta — non va dimenticato — si colloca cronologicamente nel 1981, nell'« era dei *networks* » già matura e radicata, cioè, e non agli albori del pionierismo dell'emittenza radiotelevisiva locale, connotanti la temperie in cui venne calata la citata sentenza n. 202 del 1976. Viceversa, la sentenza della Corte costituzionale n. 148 interviene mentre la massima concentrazione editoriale dell'epoca — la Rizzoli Editore Spa — « stava per iniziare la trasmissione via etere su scala nazionale di un telegiornale ed altri programmi televisivi utilizzando una rete di trasmissione e di collegamento », così come si legge nell'esposizione « in fatto » di quella memorabile sentenza. Decisoria anche in rapporto ad un'ordinanza emessa il 18 novembre 1980 dal pretore di Roma, Preden.

Dunque, anche nel 1981, mentre operano — in piena illegittimità — alcune reti nazionali televisive di questa e di quell'altra concentrazione, inveranti le fattispecie dell'oligopolio televisivo ripetutamente paventate dal giudice costituzionale, il medesimo ritiene di dovere ribadire concetti vanamente espressi (e disattesi) nel 1976. E, cioè, per quanto attiene all'interconnessione — in particolare — viene precisato e confermato che « il rilievo costituzionale della questione, invero, si esaurisce nell'aspetto testè menzionato e, cioè, limitato all'ipotesi in cui la interconnessione travalichi i limiti di liberalizzazione delineati da questa Corte con la sentenza n. 202 del 1976 ». (Paragrafo 5 delle considerazioni « in diritto » della sentenza costituzionale n. 148 del 1981).

È un fatto che il pretore di Roma, Preden, con la propria ordinanza n. 6259, del 4 maggio 1982, abbia ancora invocato — sul punto — un nuovo giudizio della Corte costituzionale.

È un fatto che quella Corte, ad oggi, non abbia ancora formulato il giudizio solleci-

tato dal pretore di Roma con l'ordinanza di rimessione testè ricordata.

Ebbene, tali due distinte ed autonome circostanze concorrono, congiuntamente, a ribadire la nostra posizione di principio, ricettiva di ciò che il giudice costituzionale, in materia di emittenza radiotelevisiva privata, ha più volte e con molteplici argomentazioni fin qui sentenziato e confermato.

L'articolo 40 ha la mera funzione di una doverosa « messa a punto » parziale di 4 degli articoli (1, 2, 14 e 45) della legge n. 103 del 14 aprile 1975. Nelle parti, cioè, sulle quali — è noto — intervenne, nell'ormai remoto 1976, un severo giudizio di incostituzionalità rimasto — ad oggi — affatto privo di effetti sul piano legislativo.

L'articolo 41, concernente la Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, viene modificato per quanto attiene al numero degli amministratori della concessionaria da eleggersi ad esclusiva e complessiva competenza della Commissione stessa. Detto articolo, inoltre, istituisce una segreteria organizzativa della Commissione bicamerale, quale organo di supporto della medesima e, al tempo stesso, ribadisce l'istituzione della Consulta nazionale radiotelevisiva di cui all'articolo 7, anch'essa avente funzione di supporto scientifico, però, della Commissione parlamentare.

Le relazioni — che si sarebbero dovute redigere con periodicità annuale, a norma di legge — fin qui inoltrate al Parlamento dalla Commissione stessa hanno sempre evidenziato l'esigenza, per la medesima, di disporre, per una propria più penetrante attività, per la propria maggiore efficienza, di supporti adeguati al fabbisogno.

L'articolo 41 della presente proposta recepisce, in modo articolato, tale ineludibile necessità, più volte condivisa anche dall'Assemblea di Montecitorio.

L'articolo 42 (consiglio di amministrazione della concessionaria) viene modificato nel senso di ridurre il numero dei componenti di quell'organismo gestionale da 16 a 9 unità, rafforzare l'estrazione di esso dal Parlamento, confermare la presenza di rappresentanze regionali in seno all'organo ge-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stionale della concessionaria, sottolineare — anche sulla base delle esperienze già realizzate — l'assoluta necessità che le assemblee elettive chiamate a presentare candidature per la nomina dei consiglieri d'amministrazione della concessionaria vengano impegnate a selezionare le candidature sulla base di rigorosi ed oggettivi criteri di selezione, ancorati alla professionalità, alla managerialità ed alla notoria rettitudine di ciascuno e di tutti i candidati.

Il medesimo articolo 42, inoltre, responsabilizza il consiglio di amministrazione nel senso di compiere trimestralmente la verifica dei programmi radio-diffusi e di ancora, alla medesima periodicità, le informazioni e le valutazioni che l'organo gestionale della concessionaria è tenuto a fornire alla Commissione bicamerale.

L'articolo 43, viceversa, innova profondamente l'assetto societario della concessionaria. Nel senso che, a bilanciare l'esclusiva estrazione degli amministratori dalle grandi assemblee elettive del Paese (Parlamento e Regione), viene individuata l'esclusiva estrazione proprietaria di tutti, indistintamente, i componenti il collegio sindacale.

L'articolo 44 è finalizzato a rinnovare sostanzialmente l'articolo 13 della legge n. 103 del 1975. Nel testo dell'articolo in questione, in via primaria, si aboliscono le obsolete strutture aziendali delle reti e delle testate. In loro sostituzione verrebbero costituite direzioni di canali, dei quali, ovviamente, tre per l'ideazione, la realizzazione e la messa in onda di messaggi televisivi ed altrettanti per omologhi fini, sul versante radiofonico. Correlativamente si procede all'abrogazione del settimo capoverso del vecchio articolo 13, perchè pleonastico in rapporto al nuovo assetto strutturale. Mentre misure di minore rilievo vengono introdotte con la nuova formulazione del quarto capoverso del vecchio articolo 13, vengono contestualmente soppressi i commi decimo, undicesimo e dodicesimo e sostituiti con una nuova, più agile e duttile definizione dell'impiego dei tre vice direttori generali della concessionaria, che restano tre ad onta dell'illegittima delibera consiliare del 26 settembre 1980, pe-

santemente giudicata dalla magistratura ordinaria. Innovazione non marginale, poi, viene introdotta nel nuovo testo del tredicesimo comma, concernente il decentramento e la partecipazione, fin qui conclamati e denunciati e voluti dal servizio pubblico radiotelevisivo.

Sul piano dell'innovazione, inoltre, pare doversi fare un cenno alla nuova formulazione dell'articolo 14 della legge n. 103 del 1975, rinvenibile all'interno dell'articolo 45 di questo disegno di legge. L'innovazione accennata, consiste, soprattutto, nella responsabilizzazione collegiale del Governo (e non più del solo Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) in materia di rapporto convenzionale Stato-RAI. E, al tempo stesso, nella volontà di ridurre ad un « *unicum* » l'attuale congerie di convenzioni stipulate tra vari comparti della pubblica amministrazione e la concessionaria RAI.

Il successivo articolo 47, nel solco di quanto si è testè indicato, introduce nuovi criteri anche per quanto concerne le trasmissioni destinate all'estero, nel senso che, tra l'altro, viene eliminata la vigente convenzione Presidenza del Consiglio dei ministri-concessionaria, in materia di trasmissioni per l'estero, mantenendo a carico della prima gli oneri economico-finanziari e vincolando la seconda, per la creazione di tale particolare tipo di produzione composita e mirata oltre confine, alle direttive della sola Commissione parlamentare. Così come avviene (o meglio dovrebbe avvenire) per tutta la restante ideazione, realizzazione e messa in onda della programmazione, informativa, culturale, di spettacolo eccetera, della concessionaria pubblica.

Le trasformazioni profonde e risapute intervenute, nel corso degli ultimi sei anni, nel mercato pubblicitario nazionale, la massiccia prevalenza dei mezzi elettronici prescelti per la veicolazione dei messaggi hanno contribuito a rendere obsoleta, del tutto inadeguata la normativa di cui all'articolo 21 della legge n. 103 del 1975, ed addirittura a connotare quale un cimelio la Commissione paritetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 otto-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1967, decreto pur recepito in detto articolo 21. S'è provveduto quindi, mediante la stesura dell'articolo 48 di questa proposta, a bonificare e ad aggiornare la vigente normativa in materia di pubblicità diffusa dal servizio pubblico radiotelevisivo. Con l'occasione si è pure proceduto ad eliminare esplicitamente l'opinabilissimo vincolo posto, nell'ormai remoto 1979, all'operatività della SIPRA sullo specifico versante della raccolta di pubblicità da diffondersi a mezzo delle emittenti pubbliche, radiofoniche e televisive.

L'articolo 49 è formulato nell'esclusivo fine di abrogare l'articolo 23 della legge n. 103 del 1975, che era finalizzato a disciplinare la formazione del collegio sindacale della concessionaria, nonché le modalità di comportamento dello stesso. L'abrogazione di cui è caso si rende necessaria in coerenza con la formulazione del già descritto articolo 43 della presente proposta.

I critici (e gli ipercritici) della legge n. 103 del 1975, allorché vogliono più severamente irridere all'atecnicismo del legislatore, citano la vicenda invero inattuale della formulazione contenuta nell'articolo 24 della legge n. 103 del 1975, sia per quanto concerne la parte di esso relativa al cavo « monocanale », sia per quanto attiene all'esiguità delle utenze consentite all'iniziativa privata, per tale servizio elettronico canalizzato. Nel testo dell'articolo 50 della presente proposta si è provveduto a correggere sia la statura del cavo « monocanale », sia la esigua massimizzazione delle aree di servizio e delle utenze consentite. Per la verità, la maggiore tolleranza manifestata dagli estensori dell'articolo 50 della presente proposta (a fronte dell'estremo fiscalismo, dell'eccessivo rigore che informarono gli estensori dell'ar-

ticolo 24 della legge n. 103 del 1975) non è primariamente indotta dal desiderio di sottrarre un testo legislativo agli strali di tecnici (del diritto e di altro) delle elaborazioni legislative. La finalità primaria della *ratio* che ispira ed informa l'articolo in questione deve essere ricercata altrove e, precisamente, nello squallido stato in cui gli attuali gestori dei processi telecomunicativi nazionali hanno relegato il nostro Paese, con particolare riferimento, ad esempio, alla mancata « posa » di un solo metro di fibre ottiche. Altri Paesi, vicini e lontani, ancor prima dell'avvento dell'era del satellite DDS, hanno cablato il proprio territorio: dalla sperimentazione in atto nella vicina Francia, al servizio via cavo reso ormai all'80 per cento delle famiglie belghe, al diffusissimo impiego della CATV nei Paesi del sub-continente nord-americano, per la veicolazione, appunto, innanzitutto di messaggi televisivi e, subordinatamente, di messaggi radiofonici. In altri termini, stante la perdurante paresi della pubblica amministrazione in materia di CATV, si è ritenuto, con il « taglio » indubbiamente « liberale » dell'articolo 50, di stimolare una supplenza, certo parziale, dell'iniziativa privata.

In conclusione, si auspica che il Parlamento vari urgentemente una commissione di studio interdisciplinare composta da esperti della materia comunicativa, con il mandato di indicare linee progettuali chiare sull'organizzazione socio-economica degli apparati del sistema informativo, in tempi relativamente ristretti. Tale auspicio è teso a riallineare il nostro Paese all'iniziativa che numerosi Parlamenti o Governi, europei e non, hanno intrapreso negli ultimi anni particolarmente delicati per le strutture delle telecomunicazioni su scala internazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*(Principi generali)*

La diffusione su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi via etere, via cavo, via filo, via satellite o con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a contribuire allo sviluppo culturale e sociale del Paese, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione. Tale servizio è riservato allo Stato ed è regolato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

La libertà di espressione, il rispetto del pluralismo delle diverse tendenze sociali, politiche e culturali, lo sviluppo della consapevolezza critica e della conoscenza costituiscono principi fondamentali che devono informare il complessivo sistema radiotelevisivo in tutte le sue articolazioni.

L'uso delle frequenze per la radiodiffusione via etere, costituendo quest'ultimo un bene pubblico limitato, viene assegnato dallo Stato mediante atto di concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo e di autorizzazione per l'emittenza di natura privata in ambito locale.

La diffusione via etere da parte delle emittenti locali di natura privata è regolata dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Accordi internazionali)*

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radio-



comunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa il Parlamento degli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato o comunque prima della ratifica.

### Art. 3.

#### *(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze)*

In conformità con il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, che viene approvato con legge.

Il piano, per tutte le bande di frequenza attribuite alla radiodiffusione, qualifica primario il servizio pubblico di radiodiffusione a scala nazionale e locale, e secondaria la radiodiffusione via etere di carattere locale esercitata dall'iniziativa privata come disciplina dagli articoli seguenti, secondo la definizione dei termini primario e secondario contenuta nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. Il piano deve indicare altresì le bande di frequenza utilizzabili per la diffusione sia del servizio pubblico di radiodiffusione circolare sia delle emittenti di natura privata in ambito locale nonchè quelle riservate ai cosiddetti ripetitori TV all'estero di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Il piano deve infine indicare le bande di frequenza da utilizzare per i collegamenti fissi e mobili necessari al servizio pubblico radiotelevisivo.

### Art. 4.

#### *(Reti telecomunicative pubbliche)*

La distribuzione diretta su scala nazionale ed internazionale in ponte radio e via cavo, terrestre e da satellite, di segnali radiotelevisivi, appartiene in esclusiva alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Le emittenti locali di natura privata non possono essere interconnesse elettromagneticamente, nè formare in alcun modo catene di distribuzione.

Le reti televisive e radiofoniche nazionali installate previa approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma della convenzione Stato-RAI svolgono servizio primario e non devono subire interferenze.

**Art. 5.**

*(Gamme di frequenza utilizzabili per la diffusione in ambito locale)*

Per il servizio radiofonico di tipo locale, svolto esclusivamente in modulazione di frequenza, sono utilizzabili le frequenze da 87.5 MHz a 104 MHz. Tale gamma sarà estesa fino a 108 MHz compatibilmente alla coesistenza con altri servizi attualmente operanti nella gamma 104-108 MHz.

Per il servizio televisivo possono essere usate le gamme VHF ed UHF assegnate alla radiodiffusione circolare dall'ultima Conferenza amministrativa mondiale UIT (1979).

Alla concessionaria del servizio pubblico vengono assegnate con priorità tutte le frequenze necessarie al servizio di diffusione televisiva articolato in tre reti estese al 99 per cento della popolazione e in tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza di pari estensione.

**TITOLO II****INDIRIZZO E VIGILANZA  
DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO****Art. 6.**

*(Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza)*

Spettano alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103:

a) il controllo della politica generale di sviluppo del sistema radiotelevisivo e

dell'uso delle risorse ad esso attribuibili: frequenze, entrate, politica dei servizi e garanzia per gli utenti;

b) l'indirizzo e il controllo della programmazione radiotelevisiva pubblica in rapporto alle esigenze del Paese, dei soggetti politici e sociali rappresentativi e degli utenti;

c) il controllo della gestione operata nel sistema dagli organismi dell'Esecutivo in relazione agli indirizzi dettati;

d) l'indirizzo e il controllo delle scelte nazionali di settore anche in sede internazionale.

#### Art. 7.

##### *(Consulta nazionale radiotelevisiva)*

La Consulta nazionale radiotelevisiva è un organismo tecnico di supporto della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, avente compiti di consulenza della stessa.

Essa è composta di nove membri eletti dalla Commissione medesima ed è costituita da:

1) tre esperti di radiodiffusione e di telecomunicazioni;

2) due esperti di comunicazioni di massa;

3) due esperti di diritto amministrativo e costituzionale;

4) un esperto di organizzazione aziendale;

5) un esperto di pianificazione delle risorse.

Le elezioni avvengono con la maggioranza dei tre quinti dei componenti della suddetta Commissione parlamentare, nell'ambito di rose di candidati per ciascuna delle categorie professionali elencate nel capoverso precedente. Le candidature vengono presentate, disgiuntamente, in ragione

di cinque nominativi per ciascuna categoria professionale, dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal CNEL.

La Consulta:

a) emette pareri su richiesta della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sui problemi di settore;

b) imposta e sviluppa studi, indagini e ricerche per la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) propone gli *standards* tecnici del servizio radiotelevisivo pubblico e privato, le procedure ufficiali di pianificazione e progettazione, le normative tecniche generali nell'ottica dell'utente;

d) esamina la qualità dei servizi di radiodiffusione circolare resi alla collettività nelle componenti tecniche, sociali e culturali;

e) analizza, per conto della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, programmi di studio e di ricerca applicata di settore, anche in relazione ai programmi internazionali di cooperazione tecnica, di scambio di programmi e di servizi informativi.

La Consulta dura in carica cinque anni. La Consulta elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Art. 8.

*(Funzioni specifiche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)*

Nella materia disciplinata dalla presente legge il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è l'organo esecutivo degli indirizzi della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

## Art. 9.

*(Comitati regionali  
per il servizio radiotelevisivo)*

All'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Compiti del Comitato sono altresì:

a) la determinazione dei bacini di utenza da assegnarsi alle emittenti radiofoniche e televisive di natura privata;

b) la pubblicizzazione dei suddetti bacini di utenza;

c) l'indirizzo e il controllo generale sui piani di sviluppo regionali radiotelevisivi e sull'uso delle risorse destinate al servizio pubblico;

d) l'indirizzo e il controllo della politica culturale ed informativa della programmazione del servizio pubblico a scala regionale e sub-regionale;

e) la verifica di congruità del ruolo esplicato dalla sede regionale della concessionaria e la formulazione di osservazioni e rilievi da trasmettere al consiglio di amministrazione della concessionaria stessa ».

## Art. 10.

*(Disciplina dei controlli sulle turbative  
e sulle interferenze)*

Il controllo dei segnali di radiodiffusione, pubblici e privati, viene effettuato dai Circostel in modo diretto o indiretto.

I rilievi effettuati, elaborati con periodicità mensile, vengono trasmessi dai Circostel al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo interessati ed alla Consulta nazionale radiotelevisiva.

I casi di turbativa al servizio pubblico radiotelevisivo e di interferenza reciproca debbono essere eliminati entro sette giorni ad iniziativa del Circostel competente.

Tutti i casi di turbativa e di inadempienza non risolti entro tre giorni dalla contestazione del Circostel competente comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Tutte le variazioni indotte nel sistema (presentazione di richieste di autorizzazione, introduzione dei servizi aggiuntivi, cessazioni) vengono registrate dalla Consulta nazionale radiotelevisiva.

### TITOLO III

#### ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

##### Art. 11.

*(Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati di carattere locale)*

Chiunque intenda installare e gestire impianti di proprietà privata per la diffusione via etere in ambito locale di programmi radiofonici o televisivi deve richiedere apposita autorizzazione al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo competente per territorio.

L'autorizzazione ha la durata di 5 anni e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, l'esatta posizione topografica e l'area da servire, nonché le altre caratteristiche tecniche dell'impianto.

##### Art. 12.

*(Requisiti dei richiedenti)*

L'autorizzazione può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche.

L'autorizzazione può essere richiesta da società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, semprechè queste ultime abbiano nel proprio statuto per oggetto l'attività radiotelevisiva.

L'autorizzazione può essere rilasciata a soggetti che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un Paese facente parte della Comunità economica europea.

L'autorizzazione non può essere rilasciata ad istituti di credito, a soggetti titolari di imprese concessionarie di pubblicità e

agenzie pubblicitarie, nonchè ad enti pubblici, fatta eccezione per comuni, province, regioni, consorzi fra gli stessi enti locali e società da essi integralmente controllate.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanne penali a pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e da successive modificazioni o integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

#### Art. 13.

##### *(Società per l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati)*

Ai fini della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le azioni aventi diritto di voto e le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche.

Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale delle imprese di radiodiffusione di cui al successivo articolo 27.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della concessione di cui all'articolo 11 costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle licenze di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e ad esse collegate.

Art. 14.

*(Integrazioni alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)*

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 15.

*(Presentazione delle domande e formazione della graduatoria)*

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive di natura privata deve essere presentata al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo competente per territorio.

La domanda deve specificare:

a) il tipo di servizio che si intende effettuare (radiofonico o televisivo);

b) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica. In caso che il richiedente sia persona giuridica vanno indicati nella domanda anche le caratteristiche dell'impianto diffusivo e l'elenco nominativo dei soci o cooperatori, il numero delle azioni e la ripartizione delle stesse tra i soci;

c) le caratteristiche dell'impianto diffusivo e l'ubicazione della stazione;

d) l'area che si vuole servire;

e) la misura dell'accesso giornaliero offerto;

f) la percentuale di produzione propria.

Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo elabora, per ciascun bacino di utenza, una graduatoria dei soggetti richiedenti compilata mediante l'adozione dei criteri prioritari di cui all'articolo 22 della presente legge.



## Art. 16.

*(Rilascio delle autorizzazioni)*

La Consulta nazionale radiotelevisiva, utilizzando metodologie di calcolo normalizzate (CCIR), estende il piano di assegnazione ottimizzato in funzione dell'accoglimento del massimo numero di richieste, compatibilmente con la qualità minima del servizio e con i bacini di utenza indicati. Il piano di assegnazione viene poi trasmesso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le procedure di coordinamento e verifica tanto al livello delle compatibilità nazionali, quanto al livello delle compatibilità internazionali.

Il piano definisce per ciascuna emittente locale privata tutti i parametri radioelettrici, geometrici e funzionali (maschera di radiazione, ERP ottima, altezza dell'antenna, frequenza, polarizzazione, area di servizio teorica). Eventuali opzioni di servizio, in aree diverse da quelle richieste, saranno offerte, se possibile tecnicamente, ai richiedenti esclusi dal piano.

Dopo la verifica di competenza, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni restituisce il piano alla Consulta nazionale corredato con le proprie osservazioni di carattere tecnico. Tale restituzione ha luogo, in ogni caso, entro il termine di 40 giorni.

La Consulta nazionale lo restituisce nella stesura definitiva ai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo competenti per territorio.

L'autorizzazione, rilasciata dal presidente della giunta regionale in conformità al parere del Comitato regionale competente per territorio, sarà trasmessa al soggetto richiedente.

Viceversa, per le emittenti risultate incompatibili, la Consulta nazionale informa di tale incompatibilità oggettiva e circostanziata i Comitati regionali competenti per territorio.

Gli atti del presidente della giunta regionale in materia di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di impianti per

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la trasmissione via etere di natura privata in ambito locale sono impugnabili davanti alla Magistratura amministrativa.

L'autorizzazione sarà trasmessa al soggetto richiedente unitamente all'indicazione dei parametri di irradiazione consentiti. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto ad uniformare a detti parametri le caratteristiche della propria emittente. In caso di inadempienza entro il termine perentorio indicato il richiedente è passibile della revoca dell'autorizzazione.

## Art. 17.

*(Aggiornamenti periodici del piano)*

Il piano deve essere aggiornato ogni due anni tenendo conto delle rinunce, revoche ed eventuali nuove richieste.

Le frequenze rimaste inutilizzate per due anni in determinate aree possono essere assegnate, ove possibile, in aree contigue.

In ogni caso le frequenze suddette saranno assegnate nuovamente alle aree originali al termine del periodo di normale durata delle autorizzazioni.

## Art. 18.

*(Sanzioni)*

Ripetute violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge comportano la decadenza dell'autorizzazione. La decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale su proposta del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo competente per territorio, sentita la Consulta nazionale radiotelevisiva.

## Art. 19.

*(Subentro)*

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo assegna l'autorizzazione al primo dei soggetti esclusi o, in caso di mancanza, secondo le regole generali.

## Art. 20.

*(Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156)*

L'articolo 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 195. — *(Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)*. — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere di proprietà privata ed a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi televisivi esteri (di cui agli articoli 38 e successivi della legge 14 aprile 1975, n. 103) senza avere la prescritta autorizzazione.

Indipendentemente dall'azione penale, la amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a sigillare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

## TITOLO IV.

CARATTERISTICHE DEL  
SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PRIVATO  
IN AMBITO LOCALE

## Art. 21.

*(Aree di servizio e limiti operativi tecnici)*

Allo scopo di consentire la massima coesistenza di emittenti locali e di ridurre le reciproche interferenze, nel rispetto dei margini di redditività privata locale, vengono stabiliti limiti massimi di irradiazione, così articolati per i servizi TV ed RF:

a) servizio televisivo privato in ambito locale (bande WHF e UHF): la potenza effettiva irradiata (ERP) massima nel piano orizzontale non può superare i 4 KW cui corrisponde un raggio di servizio in spazio libero di 133 Km con un campo di 70 db  $\mu$  (standard CCIR). L'altezza massima del trasmettitore non potrà superare i 500 m. rispetto alla quota minima orografica delle località dell'area da servire;

b) servizio radiofonico M.F. privato in ambito locale: la potenza effettiva irradiata (ERP) massima nel piano orizzontale non può superare 1 KW cui corrisponde un raggio di servizio in spazio libero di 118 Km con un campo di 65 db  $\mu$  (standard CCIR). L'altezza massima del trasmettitore non potrà superare i 500 m. rispetto alla quota orografica minima delle località dell'area da servire.

Per il servizio TV come per quello RF le dimensioni massime delle aree di servizio delle emittenti private in ambito locale si collocano su scala comprensoriale, metropolitana e cittadina, secondo le indicazioni dei bacini di utenza espresse dai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo competenti per territorio.

Per ciascuna area, secondo la procedura descritta al titolo III della presente legge, il piano di assegnazione individua:

1) la ubicazione e gli altri parametri orografici e geometrici;

2) la potenza effettiva irradiata (ERP ottimale) e la maschera limite di irradiazione (orizzontale);

3) l'area di servizio teorica della stazione (metodologia CCIR);

4) la frequenza di emissione e le altre grandezze radioelettriche.

#### Art. 22.

*(Criteri di priorità nelle assegnazioni)*

La Consulta nazionale radiotelevisiva definisce i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni mediante punteggi per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione ai costi di produzione e di gestione da parte dei lavoratori, tecnici e giornalisti dell'emittente;

b) tempo di trasmissione offerto gratuitamente alle iniziative ed alle problematiche delle realtà sociali;

c) durata giornaliera dei programmi;

d) percentuale effettiva di programmazione autogestita;

e) tipologia dell'insieme delle emittenti operanti in un determinato ambito.

#### Art. 23.

*(Numero di autorizzazioni)*

Ogni persona fisica o giuridica non può ottenere più di una autorizzazione rispettivamente per una emittente televisiva e per una emittente radiofonica sul territorio nazionale.

#### Art. 24.

*(Percentuali di programmazione originale)*

I titolari delle autorizzazioni radiofoniche o televisive tenuti a trasmettere programmi per non meno di cinque ore giornaliere e per quaranta ore settimanali. Non si considerano programmi quelli consistenti in immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al 50 per cento del totale delle trasmissioni settimanali.

Si considerano programmi originali quelli ideati e realizzati in proprio o in coproduzione, pro quota.

In ogni caso i programmi prodotti da terzi non possono superare il 33 per cento della programmazione complessiva di ciascuna emittente radiofonica o televisiva.

In caso di violazione del presente articolo il Comitato regionale diffida il titolare dell'autorizzazione. In caso di ulteriore violazione, il Comitato regionale propone la decadenza dell'autorizzazione.

#### Art. 25.

##### *(Limiti alla trasmissione di film)*

La trasmissione, da parte di emittenti televisive private in ambito locale, di film a lungometraggio nazionali o stranieri è subordinata al decorso di un periodo minimo di cinque anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, fatta eccezione per i film prodotti direttamente e coprodotti dalle emittenti televisive.

L'orario complessivo settimanale riservato da un'emittente televisiva privata alla programmazione di film non può superare il 30 per cento del totale di ore di trasmissioni serali e cioè quelle comprese tra le ore 19 e le ore 1.00.

Non meno del 50 per cento del tempo complessivo dedicato alla programmazione di film da parte delle emittenti televisive private deve essere riservato alla programmazione di film di nazionalità italiana o di altro Paese facente parte della Comunità economica europea, o in lingua originale, con o senza sottotitoli. A tutela dell'integrità dell'opera e del diritto d'autore sono consentiti inserti pubblicitari solo negli intervalli naturali dell'opera stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'ammenda compresa tra un minimo di un milione ed un massimo di sei milioni di lire.

## Art. 26.

*(Tipologia delle emittenti private)*

Le emittenti private sono di due tipi:

- a) commerciali;
- b) senza finalità di lucro.

Le emittenti commerciali traggono le loro entrate dalla pubblicità e dalle altre attività di tipo economico connesse con il servizio.

Le emittenti senza finalità di lucro non trasmettono comunicati commerciali nè altri messaggi pubblicitari. Esse godono di facilitazioni determinate autonomamente dalle giunte regionali su proposta dei Comitati regionali. Le facilitazioni suddette consistono nel rimborso parziale di aliquote di determinate spese fisse o variabili (canoni di locazione, diritti d'autore, spese telefoniche ed energetiche).

Ove l'emittente privata sorta originariamente senza finalità di lucro perdesse tale caratterizzazione cesserebbe istantaneamente di fruire delle agevolazioni di cui al precedente capoverso.

Le emittenti commerciali sono obbligate a consentire l'esercizio gratuito del diritto di accesso ai soggetti collettivi che lo richiedano in misura complessivamente non inferiore al 2 per cento della programmazione di ogni singola emittente radiofonica e non inferiore complessivamente al 3 per cento della programmazione di ogni singola emittente televisiva.

Tali limiti sono raddoppiati per l'esercizio dell'analogo diritto gratuito di accesso esercitato presso emittenti private senza finalità di lucro.

Per l'esercizio del diritto di accesso le emittenti private sono tenute a porre a disposizione dell'accedente esclusivamente le proprie apparecchiature di ripresa ed i propri impianti diffusivi entrambi affidati a proprio personale.

I Comitati regionali per il servizio radio-televisivo vigilano sullo svolgimento del diritto d'accesso di cui al presente articolo e contestano le eventuali violazioni.

## Art. 27.

*(Registro nazionale  
delle imprese di radiodiffusione)*

È istituito il pubblico registro nazionale delle emittenti private radiofoniche e televisive.

La tenuta e l'aggiornamento di tale pubblico registro sono affidati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sul pubblico registro delle imprese di radiodiffusione dovranno essere trascritti i seguenti dati:

1) indicazioni essenziali sulla proprietà; qualora l'impresa sia costituita in forma societaria deve essere comunicato l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio, e il numero delle azioni e la ripartizione delle stesse. A partire dal secondo anno solare di attività nel registro saranno anche annotati i dati di sintesi del bilancio riferito al precedente esercizio finanziario;

2) estremi dell'autorizzazione;

3) caratteristica dell'impianto e luogo di installazione.

Annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione, deve essere comunicato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo competente per il territorio e alla Consulta nazionale radiotelevisiva il bilancio dell'impresa.

Deve inoltre essere data comunicazione scritta al Comitato regionale competente di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle aziende radiotelevisive ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società titolari delle licenze che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o delle proprietà.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonchè il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una



quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

In ogni caso il periodo di durata della concessione rimane quello dell'assegnazione originaria secondo quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge.

L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

Il trasferimento è nullo qualora avvenga nei confronti di un soggetto che non possieda i requisiti previsti dalla presente legge.

#### Art. 28.

*(Doveri dei titolari delle autorizzazioni)*

Il titolare delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

#### Art. 29.

*(Responsabile dei programmi)*

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 è tenuto ad indicare il nome del responsabile dei programmi trasmessi dall'impianto.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

#### Art. 30.

*(Rettifica)*

L'emittente radiofonica o televisiva locale è tenuta a trasmettere, su richiesta di chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni diffuse da quella stessa emittente, contrarie a verità, le rettifiche necessarie.

Le rettifiche devono essere effettuate in trasmissioni che abbiano la stessa collocazione oraria di quelle cui le rettifiche si riferiscono.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 31.

*(Pubblicità)*

La pubblicità diffusa dalle emittenti sotto forma di comunicati e di programmi offerti da inserzionisti non deve superare il limite del 10 per cento delle ore giornaliere di trasmissione effettiva.

I contratti di pubblicità non possono contenere clausole in base alle quali il titolare della autorizzazione sia obbligato — per ottenere i messaggi pubblicitari — a trasmettere programmi diversi dai messaggi pubblicitari stessi.

Art. 32.

*(Imprese concessionarie di pubblicità)*

Le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici o televisivi privati a carattere locale devono iscriversi in una apposita sezione del registro di cui all'articolo 27 della presente legge.

Esse sono tenute a depositare presso il registro, entro il 31 luglio di ogni anno, il proprio bilancio integrato da un allegato che indichi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sugli impianti predetti. L'allegato deve essere compilato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro e deve indicare nominativamente le emittenti per le quali la concessionaria raccoglie pubblicità, quelle per cui ha l'esclusiva, le tariffe praticate, gli eventuali minimi garantiti.

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può esercitare — anche attraverso

forme di collegamento e controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile — l'esclusiva per un numero di emittenti radiofoniche e televisive di carattere locale superiore al 10 per cento di quelle esistenti su tutto il territorio nazionale o comunque installate in aree che comprendano più del 20 per cento della popolazione servita da impianti radiofonici e televisivi di carattere locale.

Chiunque omette di effettuare l'iscrizione di cui al primo comma, o le comunicazioni di cui al secondo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. Chiunque viola l'obbligo di concentrazione di cui al comma precedente è punito con la pena della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

#### Art. 33.

*(Uso dei collegamenti della concessionaria)*

In ore opportune e con modalità da definire nel regolamento di esecuzione, le emittenti private possono ottenere di noleggiare i collegamenti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per lo scambio di « programmi di contributo » tra emittenti, trasmissibili successivamente agli utenti locali, stante il divieto di interconnessione radioelettrica tra emittenti locali.

Queste ultime non sono autorizzate a gestire od usare collegamenti mobili di alcun tipo, neppure per servizi di attualità.

#### Art. 34.

*(Disciplina dell'emittenza radiotelevisiva privata in campagna elettorale)*

Le emittenti radiotelevisive private sono tenute, nell'ambito delle loro rispettive specificità e nei termini indicati dalla presente legge, all'osservanza delle norme per la disciplina della propaganda elettorale conte-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nute nella legge 14 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale diretta o indiretta.

I responsabili delle emittenti radiotelevisive private che contravvengano alla norma di cui al presente articolo sono puniti con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e fino al giorno precedente alle elezioni, ciascuna emittente televisiva privata deve riservare, gratuitamente, tempi non inferiori al 3 per cento del totale giornaliero delle ore della rispettiva programmazione ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale nel territorio del comune ove ha sede la singola emittente. Nell'ambito dei medesimi tempi riservati ai partiti e ai gruppi politici, sono anche ospitati i singoli candidati nel caso di elezioni a sistema uninominale.

Ciascuna emittente radiofonica privata è tenuta all'osservanza dei medesimi obblighi, nel periodo indicato nel primo comma del presente articolo, ma limitatamente all'incidenza del 2 per cento del totale giornaliero delle ore di propria programmazione.

I tempi di cui ai commi 1 e 2, riservati alla programmazione di trasmissioni elettorali autogestite, sono ripartiti in parti uguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. La emittente, radiofonica o televisiva consente agli accedenti esclusivamente l'utilizzazione, nei limiti temporali indicati, dei propri impianti diffusivi di alta e di bassa frequenza.

Il sindaco o un suo delegato ha la facoltà di accertare che i tempi di trasmissione elettorale fissati nel presente articolo siano ripartiti con equità, in modo gratuito e che vengano assegnati ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine di presentazione delle domande.

## TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
RELATIVE ALL'EMITTENZA PRIVATA

## Art. 35.

*(Termine di presentazione  
della domanda di autorizzazione)*

In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 15 della presente legge — obbligatoria in ogni caso — deve essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge ratificante il piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3 della presente legge.

## Art. 36.

*(Norme tecniche di attuazione)*

Il regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della medesima, dovrà contenere anche i seguenti vincoli:

a) l'indicazione delle gamme di frequenza assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo, sia per la distribuzione sia per la diffusione dei segnali, nonché le gamme ed i canali attribuiti ai ponti mobili (collegamenti mobili) della concessionaria per i servizi radiotelevisivi;

b) l'indicazione delle gamme utilizzabili dai trasmettitori privati televisivi e radiofonici per la sola diffusione via etere, condivise con quelle della concessionaria;

c) l'indicazione delle caratteristiche tecniche di trasmissione degli impianti privati e cioè: maschere di irradiazione standard (circolare, semicircolare, triangolare, direttiva), le potenze massime irradiabili (4-KW-TV ed 1-KW RF), le altezze massime del trasmettitore rispetto alla quota orografica minima dell'area da servire (500 metri); le caratteristiche di emissione (stabilità di frequenza ed armoniche);

d) l'indicazione delle durate minime giornaliere e settimanali delle stazioni in funzionamento;

e) l'indicazione degli *standards* di qualità assunti nel calcolo delle aree e le metodologie (CCIR) di calcolo usabili nella definizione dell'area di servizio teorica, i rapporti di protezione assunti (isocanale: ÷ 1), il sistema ricevente *standard* di riferimento;

f) l'indicazione degli strumenti e delle procedure di controllo dei segnali nelle varie aree di servizio. I segnali di identificazione eventualmente assunti dalle emittenti.

#### Art. 37.

##### *(Disciplina transitoria)*

Fino a quando non sarà emanata la legge di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la ripartizione stessa delle frequenze è regolata dal decreto ministeriale 3 dicembre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 22 dicembre 1976.

#### Art. 38.

##### *(Relazione semestrale della Consulta nazionale radiotelevisiva)*

La Consulta nazionale radiotelevisiva è tenuta a riferire, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sull'attività svolta nel semestre. Le due relazioni semestrali della Consulta costituiscono parte integrante della relazione annuale che detto organo bicamerale è tenuto ad inoltrare al Parlamento a norma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Ad analogo adempimento, pure con scadenza semestrale, sono tenuti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo competenti per territorio nei confronti dei rispettivi Consigli regionali.

#### Art. 39.

##### *(Autorizzazioni)*

Le autorizzazioni previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizza-

zioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

## TITOLO VI

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103

#### Art. 40.

*(Adempimenti conseguenti ai dettati  
della Corte costituzionale)*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio, a scala nazionale, è pertanto riservato allo Stato. Sono consentiti, con le modalità e nei limiti fissati nel contesto della presente legge, la installazione e l'esercizio, ad iniziativa di privati, di impianti di diffusione radiofonica e televisiva di portata non eccedente l'ambito locale ».

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La riserva del servizio allo Stato non è comprensiva, inoltre, dell'installazione e dell'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva di portata non eccedente l'ambito locale ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunti i seguenti:

« In particolare, per ampliare la collaborazione tra la concessionaria e la scuola pubblica si considerano prioritarie la produzione e la distribuzione da parte della concessionaria di programmi audiovisivi destinati alla scuola.

La qualità tecnica dei segnali diffusi o trasmessi dovrà essere almeno "buona" secondo le definizioni e gli *standards* CCIR vigenti ».

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole « la costruzione di una terza rete televisiva » sono aggiunte le seguenti: « la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, fino ad assicurare l'estensione del servizio all'intero territorio ed a tutta la popolazione nazionale, compatibilmente con la disponibilità delle frequenze occorrenti per l'iniziativa privata di radio-diffusioni circolari in ambito locale; ».

Il secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti diffusivi privati radiofonici e televisivi, di portata non eccedente l'ambito locale;

b) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

c) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo ».

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 183 dello stesso testo unico, come modificati dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati.



## Art. 41.

*(Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)*

Il penultimo capoverso del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« elegge i nove consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità sancite dall'articolo 8; ».

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita le funzioni previste dall'ultimo capoverso del primo comma del predetto articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, avvalendosi di un'apposita segreteria organizzativa, oltre che della Consulta nazionale radiotelevisiva di cui all'articolo 7 della presente legge, quali proprie strutture di supporto.

## Art. 42.

*(Consiglio di amministrazione della concessionaria)*

I primi sei commi dell'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da nove membri, di cui:

a) sei eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, scelti tra le candidature formulate preventivamente dai singoli gruppi parlamentari, in numero almeno triplo agli eleggibili, accompagnate da precisi *curricula* dei singoli candidati, attestanti l'elevato livello scientifico, deontologico e manageriale dei candidati stessi;

b) tre eletti dalla medesima Commissione, con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, scelti sulla base delle designazioni effettuate dai Consigli regionali, designazioni di nominativi di candidati, completate, per ciascuna di esse, di un

*curriculum* attestante l'elevato livello scientifico, deontologico e manageriale dei candidati stessi. Ciascun Consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione. Decorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, ed il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la programmazione successiva; verifica trimestralmente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; inoltra alla Commissione parlamentare relazioni trimestrali sui programmi trasmessi e relazioni annuali in ordine alle delibere e agli indirizzi della Commissione medesima ».

#### Art. 43.

##### *(Collegio dei sindaci)*

L'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il collegio sindacale della concessionaria è composto da cinque membri effettivi e da due sindaci supplenti, tutti di nomina esclusiva dell'azionista.

I sindaci della concessionaria restano in carica per un triennio ed esplicano il loro

mandato con le attribuzioni e nei limiti fissati negli articoli 2397 e 2409 del vigente codice civile ».

Art. 44.

(Atto di concessione)

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dai seguenti:

« La realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, compresa quella concernente i servizi giornalistici, viene distribuita sulla base di un palinsesto coordinato sui diversi canali diffusi di cui dispone la concessionaria.

Per quanto attiene all'impostazione, alla realizzazione ed alla messa in onda dei programmi e dei notiziari informativi, i direttori di canale sono posti alle dirette dipendenze del direttore generale ».

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Delle proposte allo studio per i programmi, per i servizi giornalistici, per i radiogiornali e per i telegiornali, nonché dell'andamento delle produzioni e della relativa messa in onda è responsabile il direttore di canale. Egli concorda le varie fasi di sviluppo e di attuazione con la direzione generale, sentite le strutture di programmazione e le redazioni da lui dipendenti. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti, da parte dei vari settori produttivi, ai direttori di canale, ciascuno dei quali li rielabora in una proposta complessiva da inoltrarsi, con periodicità trimestrale (annuale per il piano di produzione di ciascun canale, articolato in quattro piani trimestrali di massima), alla direzione generale ».

Il settimo comma dello stesso articolo 13 è abrogato.

Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo comma dello stesso articolo 13 sono sostituiti dai seguenti:

« La linea esecutiva della concessionaria è comprensiva di un massimo di tre vice direttori generali. All'atto della nomina di ciascuno di essi, il consiglio di amministrazione fissa le relative funzioni, su proposta del direttore generale.

La programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sia sul piano della produzione programmi, sia sul piano della produzione di informazione, si avvale di ampi contributi regionali ed inter-regionali. Il decentramento ideativo e produttivo è un modo di essere peculiare e perspicuo di detta concessionaria, impegnata allo sviluppo delle proprie strutture periferiche in funzione dell'obiettivo strategico costituito sia dalla partecipazione all'ideazione e alla realizzazione dei programmi, sia, anche nello specifico informativo, alla ricezione dei contributi provenienti dalle sedi regionali e, più complessivamente, dalle realtà culturali, territoriali ed etniche nelle quali sono insediate dette sedi ».

Art. 45.

*(Unicità dell'atto di concessione  
Stato-concessionaria)*

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato, riportati nell'articolo 2 della predetta legge, comprensivo — altresì — di tutti i servizi di telematica radiodiffusa, deve avere validità per dodici anni, con la possibilità di revisioni biennali. L'atto di concessione dello Stato alla concessionaria è pure comprensivo della disciplina delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, lettere a), b) e c) della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonchè dei corrispettivi dovuti alla società concessionaria in rapporto a dette prestazioni aggiuntive, nei modi disciplinati dall'articolo 20 della citata legge.

In relazione a quanto indicato, l'atto di concessione costituisce un adempimento col-

legiale, che investe la responsabilità complessiva del Governo, in particolare dei dicasteri cointeressati alla stipula ed alla gestione dello stesso atto di concessione, comprensivo sia dei nuovi servizi di telematica radiodiffusa, sia delle prestazioni aggiuntive e degli specifici corrispettivi di cui al precedente comma.

L'atto di concessione sancisce, per la concessionaria, l'obbligo alla ristrutturazione delle reti diffusive, degli impianti di collegamento e degli impianti B.F. (bassa frequenza) al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica; alla sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive e radiofoniche; alla sollecitazione, nei confronti delle regioni, dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane, di addivenire alla stipula di atti convenzionali finalizzati alla realizzazione degli ulteriori impianti diffusivi, di cui al terzo comma dell'articolo 40 della presente legge.

I piani tecnico-finanziari elaborati dalla concessionaria per ottemperare agli obblighi ad essa derivanti dall'atto di concessione sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali, sulla base delle normative vigenti.

#### Art. 46.

*(Modifiche dell'articolo 19 della legge  
14 aprile 1975, n. 103)*

La lettera *b*) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituita dalla seguente:

« *b*) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni diffusive di altri Paesi, al fine di perseguire la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo. La concessionaria, inoltre, è tenuta ad effettuare, sulla base delle direttive fornite da detta Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte e ad onde medie per l'estero ».

## Art. 47.

*(Modifiche dell'articolo 20 della legge  
14 aprile 1975, n. 103)*

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« Per quanto previsto alla lettera *b*) del precedente articolo 19, i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni diffusive di altri Paesi, sono regolati nel testo della convenzione unica tra lo Stato e la società concessionaria. Analogamente è stabilito per le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte e ad onde medie per l'estero.

Per gli adempimenti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 19, le trasmissioni speciali in lingua tedesca ed in lingua ladina per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige e le trasmissioni speciali in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta sono regolate dalla convenzione unica tra lo Stato e la società concessionaria. Viceversa, le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste continuano ad essere finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità dedotte nella convenzione unica tra Stato e la società concessionaria ».

I commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dello stesso articolo 20 sono abrogati.

## Art. 48.

*(Pubblicità diffusa dal servizio pubblico radiotelevisivo)*

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Il terzo ed il quarto comma dello stesso articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

« Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione di cui al successivo comma, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.

È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1967, isti-

tutivo di una commissione paritetica, presso la Presidenza del Consiglio - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica. In sua sostituzione è istituita, presso la Presidenza del Consiglio - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, una commissione comprendente paritetiche rappresentanze dell'editoria quotidiana e periodica, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza radiotelevisiva privata, commissione cui è demandato il compito di rilevare i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale e locale sulla stampa, diffusa a mezzo dell'emittenza pubblica e di quella privata nell'anno precedente.

Le variazioni percentuali riscontrate da detta commissione tra i dati riferiti all'anno precedente e l'andamento degli investimenti pubblicitari nell'anno in corso, costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari della concessionaria per l'anno successivo ».

#### Art. 49.

*(Abrogazione dell'articolo 23 della legge  
14 aprile 1975, n. 103)*

L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Il controllo della gestione della concessionaria è demandato al collegio sindacale della stessa, di cui al precedente articolo 43.

#### Art. 50.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 14  
aprile 1975, n. 103 - Installazione ed esercizio  
degli impianti di diffusione sonora e  
televisiva via cavo)*

L'articolo 24 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi e di notiziari sono ammessi relativamente ad un'aggrega-

zione di comuni ovvero ad aree geografiche aventi complessivamente una popolazione non superiore ai tre milioni di abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione via cavo è stabilita, in base a criteri determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento dei richiedenti fino al massimo del 50 per cento delle utenze consentite ».

#### Art. 51.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo 46 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

La nuova convenzione unica tra lo Stato e la società concessionaria è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali nuovi organi, restano in carica gli attuali amministratori della concessionaria per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

All'atto dell'approvazione della presente legge cessano le limitazioni poste, nel febbraio 1979, dalla Commissione parlamentare alla società SIPRA, in materia di acquisizione di pubblicità radiotelevisiva da diffondersi a mezzo dell'emittenza pubblica.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
128	<p>Autorizzazioni, rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti privati per la diffusione via etere:</p> <p>1) di programmi televisivi per ciascun impianto:</p> <p>tassa di rilascio o di rinnovo . . . . .</p> <p>tassa annuale . . . . .</p> <p>2) di impianti radiofonici, per ciascun impianto:</p> <p>tassa di rilascio o di rinnovo . . . . .</p> <p>tassa annuale . . . . .</p>	<p>676.000</p> <p>338.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p>	<p>ordinario</p> <p>ordinario</p> <p>ordinario</p> <p>ordinario</p>	<p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>
129	<p>Autorizzazioni, rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti privati esclusi dall'attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto o ciascun soggetto:</p> <p>1) nel settore televisivo:</p> <p>tassa di rilascio o di rinnovo . . . . .</p> <p>tassa annuale . . . . .</p> <p>2) nel settore radiofonico:</p> <p>tassa di rilascio o di rinnovo . . . . .</p> <p>tassa annuale . . . . .</p>	<p>200.000</p> <p>100.000</p> <p>30.000</p> <p>15.000</p>	<p>ordinario</p> <p>ordinario</p> <p>ordinario</p> <p>ordinario</p>	<p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>